

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120", che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificata dall'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni finanziarie e programmatiche per l'anno 2002" ed integrata dai commi 144 e 145 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", ed in particolare le disposizioni dettate dagli artt. 8 - 9 - 10 - 11 in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, per le quali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

VISTO il Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

VISTI i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione 2011 di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012;

VISTO il progetto di variazione territoriale inoltrato dal Comitato Pro-Scifi, con nota datata 1 luglio 2008, acquisita in pari data al prot. n. 4317 dal comune di S. Alessio Siculo ed in data 2 luglio 2008 al prot. n. 3463 dal comune di Forza D'Agrò, relativo allo scorporo del territorio della frazione di Scifi dal comune di Forza D'Agrò ed il successivo accorpamento al comune di S. Alessio Siculo;

VISTO il D.A. n. 227 del 11 settembre 2013, con il quale è stata autorizzata l'indizione della consultazione referendaria da parte del Sindaco del comune di Forza D'Agrò, conformemente alla relazione istruttoria conclusiva del procedimento prot. n. 11628 del 19 luglio 2013;

PRESO ATTO che avverso il decreto di autorizzazione della consultazione referendaria, n. 227/2013, il Comune di Forza D'Agrò ha proposto ricorso al T.A.R. Sicilia - Sez. III Catania, reg. gen. n. 3090/2013, contestando la mancata estensione della consultazione referendaria alla popolazione del Comune di S. Alessio Siculo, anch'essa interessata alla proposta di variazione territoriale;

PRESO ATTO, ancora, che avverso il decreto di autorizzazione della consultazione referendaria, n. 227/2013, ulteriore ricorso al T.A.R. Sicilia - Sez. III Catania, reg. gen. n. 3301/2013, è stato proposto dal Comitato "Per S. Alessio e Scifi Uniti", chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui ammette alla consultazione referendaria la sola popolazione del Comune di Forza D'Agrò e non anche quella del Comune di S. Alessio Siculo;

CONSIDERATO che il Giudice amministrativo di primo grado adito, con le Ordinanze, rispettivamente, n. 8 e n. 9 del 15 gennaio 2014, depositate in Segreteria il 16 gennaio 2014, ritenuti i ricorsi medesimi provvisti di sufficienti profili di fondatezza, nella parte in cui si contesta la mancata estensione della consultazione referendaria alla popolazione del Comune di S. Alessio Siculo, in quanto anch'essa interessata alla consultazione referendaria, stante che già al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato sussistevano i presupposti della necessaria estensione della consultazione referendaria alle popolazioni di entrambi i comuni interessati, ha accolto le domande cautelari nei sensi e nei limiti della parte motiva delle ordinanze medesime;

PRESO ATTO che il C.G.A., in sede giurisdizionale, con Ordinanza n. 159/2014 del 9 aprile 2014, su ricorso di reg. gen. n. 249/2014, proposto dal Comune di Forza D'Agrò per la riforma dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia – Sez. III Catania n.8/2014, ha respinto l'appello, ritenendo che le censure riproposte in sede di gravame non si prestano ad una prognosi di esito favorevole;

VISTA, la Sentenza del T.A.R. Sicilia – Sez. III Catania n. 391/2015 del 28 gennaio 2015, depositata il 10 febbraio 2015, che, previa riunione dei due ricorsi testé richiamati, reg. gen. n. 3090/2013 e reg. gen. n. 3301/2013, attesa la evidente connessione oggettiva e soggettiva, ha confermato l'annullamento del D.A. n. 227 del 11 settembre 2013 nella parte in cui non estende la consultazione referendaria anche all'intera popolazione del comune di S. Alessio Siculo;

PRESO ATTO, che la "popolazione interessata" alla consultazione referendaria, in esecuzione del dispositivo della Sentenza n. 391/2015, risulta essere "***nella sua interezza sia la popolazione del comune di Forza D'Agrò sia la popolazione del comune di S. Alessio Siculo, i cui territori devono subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione***", visto che ad entrambe deve "***riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione***", per cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto "***tutti i cittadini elettori residenti***", sia nel comune di Forza D'Agrò che nel comune di S. Alessio Siculo;

ACCERTATO che la nuova consultazione referendaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal sindaco del Comune di S. Alessio Siculo;

CONSIDERATO che occorre l'autorizzazione di questo Assessorato per l'indizione della consultazione referendaria da parte del Sindaco del comune di S. Alessio Siculo, tenuto a specificare che il territorio oggetto della variazione territoriale riguardante lo scorporo della frazione di Scifi dal comune di Forza D'Agrò e l'aggregazione al comune di S. Alessio Siculo, è quello che risulta dal progetto pubblicato all'Albo Pretorio di entrambi gli Enti locali ai sensi dell'art. 10, comma 2. della l.r. n. 30/2000;

RITENUTO di dare esecuzione alle statuizioni del Giudice amministrativo, adottando un nuovo decreto assessoriale che, diversamente dal D.A. n. 227/2013, estenda la consultazione referendaria anche all'intera popolazione del Comune di S. Alessio Siculo, in aggiunta alla popolazione del Comune di Forza D'Agrò;

RITENUTO di autorizzare il Sindaco del comune di S. Alessio Siculo a indire la consultazione referendaria riguardante lo scorporo della frazione di Scifi dal comune di Forza D'Agrò e l'aggregazione al comune di S. Alessio Siculo;

DECRETA

Art. 1 – In esecuzione della Sentenza del T.A.R. Sicilia – Sez. III Catania, n. 391/2015 del 28 gennaio 2015, depositata il 10 febbraio 2015, è annullato il D.A. n. 227 del 11 settembre 2013, nella parte in cui non estende la consultazione referendaria all'intera popolazione del comune di S. Alessio Siculo.

Art. 2 – Per quanto disposto dal precedente articolo, la consultazione referendaria, già autorizzata con l'art. 1 del decreto n. 227 dell'11 settembre 2013, sarà indetta dal Sindaco del comune di S. Alessio Siculo e riguarderà, nella sua interezza, sia la popolazione del comune di Forza D'Agrò sia quella del comune di S. Alessio Siculo.

D. A. n. 140 / Servizio 1°

Art. 3 – Sono confermate le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del richiamato decreto n. 227 dell'11 settembre 2013.

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014, sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, li - 3 GIU. 2015

L'ASSESSORE
(dott. Ettore Leotta)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Giuseppe Morale)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Margherita Rizza)



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dott. Giovanni Cocco)

